



## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUCA DI NELLA

Seduta del 19/12/2019

### FATTO

La parte ricorrente espone, allega e chiede nel ricorso quanto segue.

- Il 9 maggio 2008, stipulava con l'intermediario un contratto ventennale di mutuo fondiario indicizzato al Franco Svizzero per l'importo capitale di € 77.000,00.
- Nel mese di maggio 2015 richiedeva all'intermediario copia del conteggio informativo per l'estinzione del mutuo. La richiesta veniva rinnovata il 26/04/17 e, successivamente, il 1°/07/19. Il conteggio aggiornato e i moduli per l'eventuale surroga venivano infine trasmessi dall'intermediario il 14/07/19.
- Con nota del 12/06/2019 presentava reclamo nei confronti dell'Intermediario contestando il carattere vessatorio (e la conseguente nullità) dell'art. 7 del contratto di mutuo relativo alla rivalutazione per estinzione anticipata del rapporto e chiedeva l'emissione di un nuovo conteggio estintivo senza l'applicazione di tale articolo.
- Parte ricorrente chiede i nuovi conteggi senza la rivalutazione prevista dal contratto originario nell'art. 7.

Nelle controdeduzioni l'intermediario espone, allega e chiede quanto segue.

- Con riferimento alle modalità di erogazione del mutuo si è procurato, al tasso di cambio applicato al momento della stipula, l'equivalente in Franchi svizzeri dell'importo corrispondente al capitale preso a prestito che, in ipotesi di estinzione anticipata, dovrà essere restituito convertendo in Euro la parte residua, applicando il tasso di cambio vigente al momento dell'estinzione.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- Relativamente alla natura della quota di rivalutazione riportata nel conteggio informativo emesso in data 01/03/2019, tale somma non sarebbe altro che la differenza fra il valore del capitale da restituire secondo il piano di ammortamento originariamente convenuto e il valore in Euro dello stesso capitale al momento dell'estinzione.
- Il procedimento previsto dall'articolo 7 del contratto relativo al calcolo del capitale da rimborsare nel caso di estinzione anticipata del mutuo si articola in due fasi. In un primo momento si converte in Franchi svizzeri il capitale residuo in Euro, applicando il tasso di cambio convenzionale adottato al momento della stipula, ossia moltiplicando il capitale residuo, espresso in Euro, per il menzionato tasso di cambio convenzionale contrattualmente pattuito. In un secondo momento, per calcolare la somma che il mutuatario deve in concreto corrispondere alla Banca (somma che, evidentemente, viene corrisposta in Euro), si deve riconvertire in Euro il capitale residuo, come sopra calcolato, adottando il tasso di cambio corrente al momento della conversione (c.d. "tasso di periodo"), a tal fine dividendo l'importo del capitale residuo in Franchi svizzeri per tale tasso di periodo.
- Relativamente all'opacità informativa che non consentirebbe di conoscere il prodotto sottoscritto, la ricorrente ha avuto la possibilità di apprendere la natura di mutuo indicizzato a valuta estera non solo dalle illustrazioni che hanno preceduto la stipula del contratto e dalle clausole contrattuali stesse, ma anche dalle comunicazioni riepilogative inviate che riportavano le principali caratteristiche del mutuo, con particolare riferimento ai meccanismi di rivalutazione in caso di estinzione anticipata.
- L'intermediario chiede di respingere la domanda nel merito in quanto infondata.

## DIRITTO

Nella presente vicenda, parte ricorrente, titolare di un contratto di mutuo indicizzato al Franco svizzero stipulato con l'intermediario, contesta la trasparenza e la legittimità di alcune clausole contrattuali, chiedendo che ne venga dichiarata l'invalidità e conseguentemente che venga riquantificata la somma da versare nell'ipotesi di estinzione anticipata.

La tematica dei mutui indicizzati al Franco svizzero stipulati dall'intermediario resistente è stata oggetto di numerose controversie portate all'attenzione dei Collegi ABF in ragione della struttura del contratto particolarmente complessa e della difficoltà per i clienti, in assenza di chiari esempi, di comprendere il tipo di prodotto e i rischi connessi. La questione è stata sottoposta al Collegio di Coordinamento e risolta nel senso di un deciso *favor* nei confronti dei clienti in diverse decisioni (nn. 4135/2015, 5855/15, 5866/15, 5874/15). Il Collegio non ritiene sussistere dei motivi per discostarsi dal predetto orientamento.

Nel merito, la controversia ruota specificamente intorno all'art. 7 del contratto. Detto articolo prevede due operazioni: "dapprima il calcolo del capitale residuo in Franchi svizzeri sulla base del tasso convenzionale di cambio adottato al momento della stipula; successivamente, tale cifra verrà convertita in Euro sulla base del tasso di cambio esistente al momento dell'estinzione, subendo il cliente la doppia alea della duplice conversione del capitale residuo. Il Collegio di Coordinamento ha chiarito che, tenuto anche conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea, alla nullità di una clausola abusiva ai sensi dell'art. 36 cod. cons. consegue l'applicazione della norma di diritto dispositivo alla quale il predisponente aveva inteso derogare a proprio vantaggio



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

(sentenza n. 3995 del 24 giugno 2014). Nel caso di specie, l'art. 125-sexies, 1° comma, T.U.B. (corrispondente all'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, e che abroga la direttiva 87/102/CEE) così statuisce: «*Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore*». In armonia con la Corte di Giustizia si pone l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui (confronta Cass. Sez. I 10 settembre 2013, n. 20686) l'accertata nullità della clausola concernente le modalità del calcolo degli interessi non travolge il contratto, ma impone al giudice un nuovo calcolo degli stessi. Il caso va, dunque, deciso alla stregua dei seguenti principi. Posta la nullità della clausola e tenuto conto del principio nominalistico di cui all'art. 1277, comma 1, c.c., l'intermediario dovrà svolgere il conteggio dell'anticipata estinzione del finanziamento applicando i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento. In particolare, il capitale residuo che la ricorrente dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote capitale già restituite, queste ultime calcolate secondo l'indicizzazione contrattuale al Franco svizzero, senza praticare la duplice conversione prevista dalla clausola contrattuale nulla (Collegio di Milano, n. 7301/2017). Pertanto, il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario ricalcoli il capitale residuo che la ricorrente dovrà restituire in modo tale che risulti pari alla differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote capitale già restituite, queste ultime calcolate secondo l'indicizzazione contrattuale al Franco svizzero, senza praticare la duplice conversione prevista dalla clausola contrattuale nulla.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie il ricorso ai sensi di cui in motivazione.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA